

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' DI DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE**

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.V. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ai sensi dell'art. dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari ed artigianali riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, Sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- dell'indagine conoscitiva diretta a individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agroalimentari ed artigianali e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica;
- di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.CO. (Denominazione Comunale di Origine);
- dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agroalimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
- d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
- di promuovere o sostenere iniziative esterne, favorendole anche attraverso interventi finanziari diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli e associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agroalimentari ed artigianali e che non abbiano alcun fine di lucro;
- di rilasciare un marchio De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2 - Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito Albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le

produzioni agroalimentari ed artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 3 (tre) anni consecutivi.

Art. 3 - Istituzione dei Registro De. CO.

Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito Registro per tutti i prodotti tipici agroalimentari segnalati e denominati.

Art. 4 - Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro

Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle. Le istanze per l'attribuzione della De.CO. devono essere corredate da un'adeguata documentazione in carta libera, diretta a evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.

Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel Registro della De.CO. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco. Nella Commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agroalimentare e gli operatori in forma singola o associata. La Commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.CO.

Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione. Funge da Segretario il responsabile del procedimento.

Art. 5 - La struttura organizzativa

La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.

Il dipendente responsabile della struttura di cui all'articolo precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6 - Le iniziative comunali

Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni

particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari ed artigianali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti locali.

Art. 7 - Le tutele e le garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.V. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 8 - Le attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agroalimentari ed artigianali, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 9 - Promozione di domande di registrazione

Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole e alla Regione, della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta o dell'attestazione di specificità, dei prodotti agricoli e alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto e a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative e alle documentazioni occorrenti e a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) da più di 3 (tre) anni.

Art. 10 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale

Nell'ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agroalimentare locale.

Art. 11 - Riferimento alle normative statali e regionali

Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art 12 - Istituzione di un Osservatorio comunale

E' istituito presso la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio comunale un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento. A questo Osservatorio perviene, con scadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art 14, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari, da parte del Responsabile di cui all'art. 5.

Art. 13 - Norme Finali

Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.